



COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

# **REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2025

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'Imposta di Soggiorno istituita ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n. 23 del 14.03.2011, recante: “Disposizioni in materia di Federalismo Municipale”,
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture e le sanzioni applicabili.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'Imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge, di qualsiasi ordine e grado. Il gettito è destinato a finanziare interventi, previsti nel Bilancio di Previsione del Comune di Castiglione Chiavarese, in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e promozione dei beni culturali e ambientali locali, nonché per l'istituzione ed il potenziamento di servizi pubblici locali.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castiglione Chiavarese (GE). Per strutture ricettive si intendono anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale. Sono altresì soggetti all'Imposta di Soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castiglione Chiavarese, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi. Qualora il periodo di soggiorno dovesse protrarsi oltre i 3 giorni, l'imposta sarà dovuta solo per i primi 3 giorni.

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 2, e non è residente nel Comune di Castiglione Chiavarese.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. I gestori sono altresì responsabili degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, il gestore della struttura è responsabile in solido delle somme non versate.

## **Articolo 4**

### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale tramite deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno. Ove non adottata, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
2. La Giunta stabilisce annualmente l'imposta per ogni singola tipologia di struttura, secondo quanto previsto al comma successivo. In caso di mancata deliberazione entro i termini normativi si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
3. La misura dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia della struttura, secondo le seguenti tipologie:

<b>TIPOLOGIA DI STRUTTURA</b>
HOTEL (5 STELLE)
HOTEL (4 STELLE)
HOTEL (3 STELLE)
HOTEL (2 STELLE)
HOTEL (1 STELLE)
ALBERGHI DIFFUSI
LOCANDE
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA - CAMPEGGI ED AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA
PIAZZOLE STANZIALI IN CAMPEGGI – PARCHI PER VACANZE
AGRITURISMI
RESIDENZAETURISTICO - ALBERGHIERE
BED & BREAKFAST
CASE E APPARTAMENTI VACANZE
AFFITTACAMERE
CASE PER FERIE
LOCAZIONI BREVI E CASI DIVERSI DA QUELLI PRECEDENTI

4. L'Imposta di Soggiorno si applica ai singoli pernottamenti di ciascun soggetto passivo, dal 1 marzo al 31 ottobre di ciascun anno solare.

### **Articolo 5 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
  - a) Minori entro il dodicesimo anno di età;
  - b) Malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova, in ragione di due accompagnatori per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
  - c) Soggetti diversamente abili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  - d) Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - e) Personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa, purché documentato con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, non residente nel Comune di Castiglione Chiavarese;
  - f) Autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  - g) Appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della protezione civile e

delle pubbliche assistenze che pernottano per esclusive esigenze di servizio;

h) Ospiti del Comune di Castiglione Chiavarese.

2. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che ne conserverà copia, di apposita certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o lavorativo.

## **Articolo 6**

### **Obblighi di comunicazione e versamenti**

1. Il gestore della struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività, deve accreditarsi al Portale on line per la gestione dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune e registrando ogni struttura;
2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'Imposta di Soggiorno, in appositi spazi leggibili nei propri locali.
3. Entro venti giorni dalla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, unitamente al relativo periodo di permanenza, tramite apposito applicativo messo a disposizione dal Comune.
4. Entro il 30 gennaio di ogni anno, i gestori sono obbligati, ai sensi della sentenza 22/2016/QM della Corte dei Conti, a comunicare il Rendiconto della Gestione. Analogamente, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, i gestori dovranno rendicontare, entro il 30 giugno di ogni anno, esclusivamente in via telematica, le somme trattate nell'anno precedente.
5. Il gestore della struttura ricettiva provvede a richiedere, ai soggetti di cui all'art. 3, il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di quietanza.
6. Il gestore non invia al Comune le quietanze relative ai singoli ospiti, bensì è tenuto a conservarle per cinque anni unitamente alle dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.
7. Le somme riscosse a titolo d'imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare, devono essere versate entro il giorno 20 del mese successivo. Il versamento delle somme di cui sopra, deve avvenire con le modalità indicate dal Comune di Castiglione Chiavarese, le quali possono consistere nel bonifico bancario, ovvero nella piattaforma PagoPA, ove attivata, ovvero in altre modalità previste dalla normativa.
8. Qualora le somme da riversare di competenza di un mese solare risultino inferiori ad euro 12,00, la somma confluirà nel riversamento del mese successivo, salvo il versamento dell'imposta relativa all'ultimo mese di applicazione annuale dell'imposta, il quale dovrà essere effettuato anche se inferiore a tale limite minimo.
9. Le dichiarazioni periodiche dovranno essere comunicate anche qualora la struttura non abbia ospitato turisti, o abbia ospitato solo turisti rientranti nelle categorie di esenzione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, ancorché in tal caso non siano previsti versamenti.

## **Articolo 7**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 a 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e

documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

## **Articolo 8**

### **Sanzioni**

1. Alle violazioni del presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473, nonché le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del presente Regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune di Castiglione Chiavarese potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

## **Articolo 9**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 10**

### **Rimborsi e contenzioso**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo potrà essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione potrà essere effettuata previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tributi dell'Ente.
3. Non si procederà al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12,00.
4. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**Art. 11**  
**Funzionario Responsabile dell'Imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

**Articolo 12**  
**Disposizioni e tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Articolo 13**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1.04.2025.
2. Il presente Regolamento verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale, affinché venga pubblicato nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).
3. Il presente Regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge, nell'apposita sezione del sito web istituzionale.
4. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dall'art. 6 del presente Regolamento, oltre a stabilire esenzioni e/o riduzioni dell'imposta temporanee, dettate da cause esterne di forza maggiore non prevedibili, al fine di non gravare ulteriormente sui contribuenti già colpiti direttamente o indirettamente da tali eventi.